



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

AREA PROMOZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE E MEDIAZIONE

**BANDO DOPPIA TRANSIZIONE (DIGITALE ED ECOLOGICA)
ANNO 2026**



BANDO DOPPIA TRANSIZIONE Anno 2026

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna (di seguito "Camera di Commercio"), tramite il proprio Punto Impresa Digitale (PID), nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Transizione 5.0 e in attuazione del Decreto del 17 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riferito alle modifiche al diritto annuale, emana la presente iniziativa finalizzata a sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo locale.

2. Attraverso il "Bando Voucher Doppia Transizione", la Camera di Commercio intende supportare finanziariamente le Micro, Piccole e Medie Imprese (di seguito MPMI) della propria circoscrizione territoriale nell'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e l'attivazione di processi di sostenibilità aziendale. L'intervento è volto a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze professionali, con un focus specifico sull'utilizzo di tecnologie digitali per favorire la transizione ecologica ("Doppia transizione").

3. Nello specifico, la misura persegue l'obiettivo di stimolare la predisposizione e attuazione di progetti coerenti con la strategia definita dal piano Nazionale Transizione 5.0, l'acquisizione di servizi consulenziali e formativi, nonché l'acquisto di tecnologie, rafforzando così la competitività e la resilienza delle imprese nel mercato globale.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Il presente Bando disciplina il procedimento di accesso e di liquidazione di contributi a fondo perduto (voucher) per la realizzazione di un **progetto coerente con la strategia del Piano Nazionale Transizione 5.0** e che preveda l'acquisizione di:

a. Tecnologie;

b. Servizi di consulenza e formazione;

che abbiano le caratteristiche specificate nell'articolo 7.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a euro 600.000,00.

2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.

3. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 10.000,00.

4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.

5. Il valore minimo dell'investimento (sole spese ammissibili) è di euro 5.000,00.

6. Il contributo verrà assegnato secondo le priorità definite all'art. 11.

7. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto, dove applicabile, del 4% ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003¹;
 - b) abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Bologna ed effettui investimenti di cui al presente bando a favore della sede legale e/o unità locali ubicate nell'area metropolitana di Bologna;
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 e dall'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - f) che non sia soggetta a sanzione interdittiva, di cui all'art. 9 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
 - g) siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna;
 - h) abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - i) non abbiano legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
 - j) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Bologna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135²;
 - k) abbiano assolto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a k), devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del voucher, pena la revoca del voucher concesso.

3. Al fine di favorire una rotazione nell'accesso ai contributi per i processi di digitalizzazione, le imprese a cui sono stati assegnati contributi a valere sul "Bando voucher digitali Edizione 2025" della Camera di commercio di Bologna ed hanno presentato la relativa rendicontazione nei termini non possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente Bando per l'annualità 2026. In caso di presentazione la domanda verrà considerata irricevibile, senza avviare l'analisi di merito.

4. Non sono ammissibili richieste di contributo relative ad attività e/o investimenti su software e/o tecnologie per le quali le imprese, negli anni precedenti, abbiano già ricevuto contributi sui bandi voucher digitali di questa CCIAA.

¹ raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003).

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

ARTICOLO 5 – NUMEROSITA' DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. **Ogni impresa può presentare un'unica domanda di contributo.** In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di servizi non possono:

- essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
- essere amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti;
- essere società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro congiunti.

2. Relativamente ai soli **servizi di consulenza e formazione** l'impresa potrà avvalersi esclusivamente di:

- Competence Center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, European Digital Innovation Hub (EDIH), cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali, nazionali o europei;
- incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.
- EGE – Esperti in Gestione dell'Energia – certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
- Innovation Manager certificati a fronte della norma UNI 11814 da enti accreditati e/o Innovation manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-deimanager-dell'innovazione>);
- ulteriori fornitori in possesso di p.iva a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza e/o formazione alle imprese, nell'ambito delle tecnologie e dei servizi di cui all'art. 7 del presente Bando e oggetto dell'intervento proposto.

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per l'**acquisto delle tecnologie**:

- a. manifattura additiva e stampa 3D;
- b. cloud, fog e quantum computing;

- c. soluzioni di cyber security e business continuity;
- d. intelligenza artificiale;
- e. infrastrutture per il Calcolo ad Alte Prestazioni (HPC);
- f. robotica avanzata e collaborativa;
- g. big data & analytics;
- h. blockchain;
- i. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
- j. Internet of Things (IoT) e sistemi di sensoristica interconnessa;
- k. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
- l. customer relationship management (CRM)
- m. sistemi fintech (ad esempio Electronic Data Interchange - EDI);
- n. sistemi di geolocalizzazione;
- o. sistemi per l'in-store customer experience;
- p. sistemi di e-commerce solo se nel progetto presentato sono effettivamente interconnessi ad un'altra tecnologia dell'elenco dell'art. 7 comma 1;
- q. sistemi digitali per favorire la sostenibilità e la transizione energetica (ad esempio componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per l'analisi o la riduzione delle emissioni, l'analisi del ciclo di vita – LCA; sistemi per l'ottenimento del rating ESG e la redazione del report di sostenibilità).

2. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di consulenza**:

- a. analisi (anche attraverso audit) finalizzate alla rilevazione e misurazione del profilo digitale e/o green dell'impresa utile alla predisposizione dei relativi piani di sviluppo;
- b. predisposizione di piani di sviluppo dell'impresa in chiave digitale e/o green;
- c. implementazione di tecnologie di cui all'art. 7 comma 1 del presente bando;
- d. implementazione di Sistemi di gestione dell'innovazione (es. norme della serie ISO 56000), di Sistemi per la digitalizzazione e la sicurezza delle informazioni (es. norme della serie ISO/IEC 42001, 27001, ecc.) e di Sistemi di gestione dell'energia (es. norme della serie ISO 50001);
- e. servizi di matching per favorire collaborazioni con il mondo della ricerca pubblica;
- f. acquisizione temporanea del servizio esterno di Innovation Manager o Energy Manager per favorire la transizione digitale e green dell'impresa;
- g. spese progettuali per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) (ad esempio studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla costituzione della CER, realizzazione della documentazione tecnica, amministrativa e giuridica necessaria alla sua costituzione, inclusa la redazione del business plan, spese progettuali e legali);
- h. interventi di consulenza e di prestazione di servizi qualificati volti ad accompagnare e rafforzare la sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) delle imprese (ad esempio la redazione del bilancio o report di sostenibilità, le attività di supporto metodologico, raccolta ed elaborazione dei dati).

3. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di formazione**:

- a. attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica per profili collegati ai temi dell'innovazione (es. Innovation Manager, Innovation Specialist, Innovation Technician) e green (es. Energy manager) delle risorse impiegate stabilmente all'interno dell'impresa;
- b. altre attività di formazione indirizzate alle risorse umane impiegate stabilmente finalizzate ad acquisire competenze in ambito digitale e/o green e connesse alle tecnologie di cui all'elenco art. 7 comma 1.

4. Sono in ogni caso **escluse dalle spese ammissibili** quelle per:

- trasporto, vitto e alloggio;
- siti web aziendali;
- l'acquisto di tecnologie informatiche di base (ad esempio PC, smartphone, centralini, notebook, tablet, stampanti non 3D, monitor, sistemi operativi, pacchetti office);
- acquisto di servizi di web advertising e/o SEO, SEM;
- servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- rate, acquisto finale e riscatto per contratti di leasing;
- la predisposizione della richiesta di contributo per il presente bando;
- importi per casse previdenziali addebitati dai professionisti.

5. **Tutte le spese devono essere sostenute e pagate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 31/05/2027.** Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto.

6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

7. Nei preventivi, così come nelle fatture presentate in rendicontazione, è necessario che i costi di Consulenza e/o Formazione siano distinti da quelli relativi all'acquisto di Beni e/o Servizi strumentali. È necessario presentare le spese e le attività del progetto sia in termini di descrizioni sia in termini di voci di costo.

ARTICOLO 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n. 2023/2831 del 15/12/2023 (GUUE L del 15.12.2023) o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUEL 352 del 24.12.2013).

2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente, ad eccezione di quelli assegnati dalla Camera di commercio di Bologna a valere su altri bandi;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevato previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
3. Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono cumulabili anche con le misure generali, di carattere fiscale, che non configurano aiuti di Stato.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le domande di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere disponibile all'indirizzo <https://restart.infocamere.it>.

L'accesso alla piattaforma avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID / CNS / CIE.

A partire dalle ore 10:00 del 8 luglio 2026 sarà possibile accedere alla piattaforma per la compilazione della domanda e il caricamento della documentazione richiesta.

2. A partire dalle ore 11:00 del 10/09/2026 e fino alle ore 13:00 del 17/09/2026 sarà possibile procedere con la presentazione della domanda mediante l'invio telematico in piattaforma.

Saranno automaticamente escluse le domande presentate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

3. La domanda può essere trasmessa anche da un intermediario nelle medesime modalità descritte, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma seguente.

4. **A pena di esclusione dovrà essere trasmessa la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo:**

- "Modulo di domanda", disponibile sul sito internet www.bo.camcom.gov.it/promozione-interna/contributi-della-camera-di-bologna, compilato in ogni sua parte, contenente le seguenti dichiarazioni e informazioni:
 - descrizione del progetto proposto;
 - obiettivi e risultati attesi;
 - ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di acquisto, costi di consulenza, costi per formazione.

Le domande di contributo in cui il "Modulo di domanda" risulti firmato digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate IRRICEVIBILI e non verrà attivato l'esame di merito dell'istanza. La firma da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa richiedente non è regolarizzabile in seguito e quindi eventuali invii successivi degli elementi mancanti non potranno essere presi in considerazione.

Dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, acquisita prima della presentazione della domanda di voucher:

- Preventivi di spesa in formato digitale originale, preferibilmente non scansionati;
- Modulo autocertificazione altri fornitori in caso di consulenza e/o formazione erogata dai soggetti indicati nell'ultimo punto del comma 2 dell'art. 6;
- documento di polizza catastrofale;
- se il progetto prevede spese inerenti alle tecnologie digitali, report di self-assessment di maturità digitale compilato "Self i4.0"³ svolto negli ultimi 3 mesi precedenti la data della domanda (lo stesso andrà ripetuto in fase di rendicontazione);
- se il progetto prevede spese inerenti alla sostenibilità ecologica, REPORT DI SELF-ASSESSMENT DI SOSTENIBILITÀ "SUSTAIN-ABILITY" da realizzare e completare sul sito <https://ucer.esgdintec.it/index.aspx> entro la data di presentazione della domanda. In

³ compilato sul sito <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessment-maturita-digitale-impres>

questo caso non sarà necessario allegare il report ottenuto online, ai fini della domanda sarà considerata la data di realizzazione del questionario registrata sul sito.

Per l'invio della pratica è richiesto il pagamento dell'imposta di bollo (16,00 euro) che deve essere assolta in modo virtuale, utilizzando esclusivamente PagoPA.

Infine, dovrà essere allegato:

- "Modello di riepilogo" generato dalla piattaforma ReStart al termine della compilazione della domanda, **che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo.**

5. I preventivi di spesa, in formato digitale originale e preferibilmente non scansionati, devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo; i preventivi di spesa (nel caso di preventivi relativi a beni strumentali, compresi i software, è richiesta anche la scheda tecnica dei prodotti oggetto di fornitura), inoltre, non potranno essere antecedenti al 1° gennaio 2026 e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da fornitori di servizi (cfr. art. 6) o per tecnologie da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi –.

6. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che nell'anagrafica della domanda telematica (ReStart) e deve essere coincidente⁴.

7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

I contributi sono assegnati prioritariamente alle domande ammissibili delle imprese femminili e giovanili⁵, di quelle in possesso del rating di legalità⁶, nonché delle imprese in possesso della certificazione di parità di genere⁷, in base all'ordine cronologico di ricezione della domanda di contributo da parte di tali tipologie di imprese mediante la piattaforma Restart e fino all'esaurimento del fondo disponibile. All'impresa collocata nell'ultima posizione utile verrà assegnata la quota di fondo residua.

Successivamente, in presenza di disponibilità residue, si procederà all'assegnazione del contributo alle altre imprese ammissibili, in base all'ordine cronologico di ricezione della domanda di

⁴ In caso di mancata indicazione e/o discordanza, sarà preso in considerazione l'indirizzo depositato al Registro Imprese.

⁵ In base all'art. 5, comma 1, lett. l) della legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa femminile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:

- le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne;
- le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne;
- le imprese individuali gestite da donne.

In base all'art. 5, comma 1, lett. m) della legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa giovanile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:

- le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a 35 anni;
- le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con età inferiore a 35 anni;
- le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a 35 anni.

⁶ Attribuito dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato.

⁷ La certificazione avviene su base volontaria e su richiesta dell'impresa. Viene rilasciata dagli organismi di certificazione accreditati presso Accredia (ai sensi del regolamento Ce 765/2008) che operano sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022. Per approfondimenti <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/certificazione>

contributo mediante la piattaforma Restart e fino all'esaurimento del fondo disponibile. All'impresa collocata nell'ultima posizione utile verrà assegnata la quota di fondo residua.

Una volta accertato l'esaurimento del fondo disponibile in base alle regole di cui sopra, non verrà attivata l'istruttoria delle ulteriori domande presentate

Per il riconoscimento dell'ammissione prioritaria a contributo i requisiti di cui sopra (almeno uno) devono già essere posseduti dall'impresa al momento della presentazione della domanda di contributo. Il requisito che ha consentito l'ammissione prioritaria a contributo deve essere mantenuto fino all'assegnazione dello stesso.

Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza del progetto oggetto dell'agevolazione con le finalità del presente bando, dei beni e servizi di cui all'articolo 7 e dei fornitori dei servizi con quanto previsto all'articolo 6. L'istruttoria, in caso di esito positivo, si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione entro il termine di 90 giorni dalla data di chiusura del bando. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata via PEC. Qualora, ad esito dell'istruttoria, emerga un qualsiasi motivo che osti all'accoglimento della domanda di partecipazione, salvo i casi di irricevibilità per mancanza di "Modulo di domanda" (di cui all'articolo 10 comma 4), ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dal contributo.

2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

Entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando, l'Ufficio camerale competente, terminata la fase di valutazione, adotterà un provvedimento di concessione dell'agevolazione, mentre le esclusioni o riduzioni spese, debitamente motivate, verranno comunicate individualmente in corso di istruttoria. Nel caso in cui le comunicazioni procedurali alle imprese (richieste integrazioni, chiarimenti ecc.) riguardino oltre il 30% delle domande di contributo, con conseguente allungamento dell'attività istruttoria, il termine entro il quale dovrà essere approvata la graduatoria è elevato a 100 giorni dalla data di chiusura del bando. La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente. Il provvedimento di assegnazione è comunicato all'impresa interessata via PEC.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, spese ammissibili per un importo minimo di euro 5.000;
- d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- e) a conservare per un periodo di almeno 3 (tre) anni gli eventuali beni strumentali agevolati;
- f) a ripetere, al termine degli investimenti fatti, l'assessment Self i4.0, in caso di rendicontazione di spese inerenti alle tecnologie digitali, e il REPORT DI SELF-ASSESSMENT

DI SOSTENIBILITÀ "SUSTAIN-ABILITY", in caso di rendicontazione di spese inerenti alla sostenibilità ecologica;

- g) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità, della certificazione della parità di genere o qualifica di imprese femminili e/o giovanili;
- h) a segnalare tempestivamente, a mezzo PEC, l'eventuale rinuncia al beneficio qualora l'impresa abbia degli impedimenti nella realizzazione del progetto.

2. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati a richiedere autorizzazione, motivando adeguatamente, per eventuali variazioni, relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione, pena la non ammissibilità delle stesse. Dette eventuali variazioni devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione, via PEC alla Camera di commercio di Bologna all'indirizzo incentivi@bo.legalmail.camcom.it

In fase di invio della richiesta di autorizzazione alla variazione, tutti i documenti trasmessi devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa assegnataria del contributo.

A tale proposito si precisa che non saranno accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione oppure pervenute nei 30 giorni precedenti alla scadenza del termine per la rendicontazione.

Non saranno autorizzate modifiche sostanziali al progetto iniziale approvato compreso il cambio della tecnologia di riferimento.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 12 e avverrà solo dopo l'invio telematico della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante la piattaforma ReStart.

Sul sito internet camerale <https://www.bo.camcom.gov.it/it>, alla sezione contributi, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

In sede di rendicontazione dovrà essere trasmessa **la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria** del voucher:

a) Modulo di rendicontazione contenente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 disponibile sul sito internet www.bo.camcom.gov.it/promozione-interna/contributi-della-camera-di-bologna, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

b) copia delle fatture in formato .XML e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati; tali documenti, per essere ammissibili, **devono**, tra l'altro, **riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP)** di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003;

c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico, estratto c/c, carta di credito aziendale). In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO o TRN, in alternativa dovrà essere allegata la comunicazione della banca di avvenuta esecuzione della transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili la riga di interesse ed il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione;

d) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;

- e) nel caso di attività di CONSULENZA: evidenze dell'attività di consulenza attraverso una relazione tecnica/capitolato tecnico contenente il progetto, analisi di fattibilità tecnica, specifiche tecniche, schemi, layout, rapporti di sopralluoghi in azienda, od ogni altra documentazione tecnica prodotta dal fornitore che dia evidenza di quali scelte progettuali sono state inizialmente fatte e condivise con l'impresa e quali specifiche sono state definite, NON di come successivamente realizzate;
- f) nel caso di acquisto di BENI e SERVIZI: evidenza di attrezzature, installazioni di impianti e/o software, integrazione, sviluppo, configurazioni e personalizzazioni, attraverso immagini degli impianti, schermate degli applicativi in uso, link a pagine web, rapporti d'intervento del fornitore od ogni altra documentazione che permetta il riscontro di come è stato implementato il progetto in impresa;
- g) relazione del fornitore (su propria carta intestata indirizzata all'impresa e sottoscritta anche dal Legale Rappresentante) che attesta l'avvenuta esecuzione di forniture o servizi;
- h) una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate;
- i) in caso di rendicontazione di spese inerenti alle tecnologie digitali, Report di self-assessment di maturità digitale compilato "Self i4.0", realizzato a seguito dell'implementazione del progetto presentato.
- l) in caso di rendicontazione di spese inerenti alla sostenibilità ecologica, Report "SUSTAINability" di self-assessment di quanto l'impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità, reperibile sul sito <https://ucer.esgdintec.it/index.aspx>.

2. La suddetta documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro il **31 maggio 2027**.

Il contributo potrà essere erogato solo a condizione che, al momento della presentazione della rendicontazione, il progetto sia stato concluso con riferimento alle spese ammesse a contributo. Qualora il progetto non sia interamente concluso il contributo sarà revocato. **Non saranno accordate proroghe per ultimare i progetti.**

Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di **10 giorni continui** e successivi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la revoca parziale o totale dal voucher.

3. CUP

L'articolo 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con legge 21 aprile 2023 n.41, al comma 6 dispone, a pena di inammissibilità delle spese, che - a decorrere dal 1°giugno 2023 – "le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche devono riportare il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso". L'obbligo di riportare il CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione.

Regolarizzazione del CUP nelle fatture elettroniche

A partire dal 27/01/2026, con il Provvedimento n. 563301/2025, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", un servizio web dedicato all'integrazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative all'acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive.

Il servizio riguarda le fatture elettroniche con data di operazione successiva al 31 maggio 2023, in linea con l'obbligo di indicare il CUP previsto dall'art. 5, comma 6, del D.L. n. 13/2023. Il servizio può essere utilizzato per:

- l'inserimento del CUP in fatture già trasmesse al Sistema di Interscambio che non riportano il codice;
- la correzione del CUP errato;
- la consultazione dell'elenco dei CUP già presenti nelle fatture ricevute o integrati tramite il servizio web.

Nella Guida operativa pubblicata dall'Agenzia delle Entrate viene indicato:

Il servizio web consente di integrare il CUP nelle fatture elettroniche che riportano una data operazione successiva al 31 maggio 2023 ed è disponibile nell'area dedicata alla consultazione delle "Fatture elettroniche ed altri dati IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi" al link "Integrazione CUP" nel box "Comunicazioni".

Il servizio può essere utilizzato dal cessionario/committente, ovvero da un suo intermediario con delega al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

Le fatture da integrare possono essere ricercate attraverso l'identificativo SdI e la ricerca viene effettuata tra tutte le fatture emesse a partire dal 1° giugno 2023 e non rifiutate per le quali l'utenza di lavoro figura come cessionario/committente.

Cliccando sul link presente nella colonna "Azioni" è possibile consultare i codici CUP già associati alla fattura.

La regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata da parte dell'impresa beneficiaria entro la data indicata nella nota con cui la Camera di commercio di Bologna comunica l'associazione del CUP al contributo assegnato.

Regolarizzazione del CUP nelle fatture estere

In tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia un soggetto estero, la fattura potrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, art. 1, comma 3bis, lett. b) se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto.

In alternativa, il CUP può essere indicato all'interno della causale della quietanza di pagamento (contabile bonifico ecc.) ove il pagamento avvenga dopo che il CUP è già stato comunicato all'impresa.

Regolarizzazione del CUP nelle fatture su documento informatico emesse da soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica

Per i soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica sarà possibile trasmettere la fattura/nota di addebito in formato pdf, sulle quali si chiede venga apposto il Codice Unico di Progetto (CUP) risultante dall'atto di concessione.

In tutti i casi in cui la fattura sia stata emessa antecedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo, o nei casi in cui il CUP non fosse presente, è possibile inserire manualmente e in modo indelebile tale dicitura sulla stampa cartacea della fattura, che l'impresa dovrà conservare agli atti.

In alternativa, il CUP può essere indicato all'interno della causale della quietanza di pagamento (contabile bonifico ecc.) ove il pagamento avvenga dopo che il CUP è già stato comunicato all'impresa.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:

- a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
- b) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui alle lettere da b) a k) dell'art. 4, comma 1;
- c) aver sostenuto spese ammissibili per un importo inferiore a quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 3;
- d) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 2;
- e) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
- g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14;
- h) mancata conclusione del progetto entro il termine di cui all'art. 13, comma 2.

2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è un funzionario individuato dal dirigente responsabile e reso noto sul sito internet www.bo.camcom.gov.it.

ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei contributi.

Utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale

Nell'ambito delle attività istruttorie, la Camera di Commercio potrà avvalersi di strumenti informatici basati su tecnologie di intelligenza artificiale per finalità di supporto all'analisi della documentazione, estrazione di dati, verifiche di completezza e controlli di coerenza delle informazioni fornite dai richiedenti.

Tali strumenti sono utilizzati esclusivamente come supporto operativo alle attività istruttorie. Le valutazioni, le verifiche finali e i provvedimenti relativi all'ammissione, all'esclusione e alla

concessione delle agevolazioni sono effettuati da personale competente della Camera di Commercio e non sono adottati mediante processi decisionali automatizzati, nel rispetto della normativa vigente, inclusi il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n.

33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta promozione@bo.camcom.it con idonea comunicazione;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Bologna con sede legale in Piazza delle Mercanzie, 4 P.I. 03030620375 e C.F. 80013970373, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile all'indirizzo: dpocameracommerciobologna@baldiandpartners.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi